

IL BILANCIO BANCARIO

<i>Capitolo 4</i>	- I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi
<i>Paragrafo 1</i>	- Banche comunitarie

1. BANCHE COMUNITARIE

Le succursali italiane di banche costituite in altri paesi dell'Unione europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 – 7° aggiornamento



IL BILANCIO BANCARIO

<i>Capitolo 4</i>	- I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi
<i>Paragrafo 2</i>	- Banche extracomunitarie


2. BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Alle succursali italiane di banche costituite in paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci delle banche medesime con la normativa contabile stabilita dalla direttiva n. 86/635/CE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1.

Le succursali italiane di banche costituite in paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia:

- a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
- b) informazioni supplementari riguardanti l'attività delle succursali stesse e consistenti in uno stato patrimoniale, in un conto economico, nel prospetto della redditività complessiva, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nella presente circolare.

Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 – 7° aggiornamento



IL BILANCIO BANCARIO

<i>Capitolo 4</i>	- I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi
<i>Paragrafo 3</i>	- Modalità di pubblicazione dei documenti

3. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia.

Se la banca è presente in Italia con due o più succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane.

Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 3, del "decreto 136/2015" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.

Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 – 7° aggiornamento

